



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE FERIALE

N. 8921/2023

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Fabio Doro, a scioglimento della riserva assunta in data 26.7.2023 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare iscritto al n. 8921/2023 R.G., promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c. da

DISTILLERIA ZANIN S.R.L. (c.f. 00101490241), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avv. ZORDAN ESTER,

ricorrenti,

contro

ZANIN 1895 S.R.L. (c.f. 04038380244), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avv. BELLORA MARCO,

resistente,

in punto: sospensione delibera assembleare e delibera del consiglio di amministrazione.

MOTIVI

Con il ricorso in epigrafe indicato la società Distilleria Zanin s.r.l. (di seguito: Distilleria Zanin) esponeva che:

- essa era socia unica della società Zanin 1895 s.r.l. (di seguito: Zanin 1895);
- l'art. 9-bis dello Statuto di Distilleria Zanin prevedeva che i soci Zanin Piero e Fontana Massimo avessero esclusivo diritto di assumere le decisioni relative alla nomina di amministratori delle società controllate e al loro compenso e che, per effetto di tale riserva, i legali rappresentanti di Distilleria Zanin dovessero compiere tutti gli atti idonei ad attuare la volontà manifestata dai predetti soci;
- i soci Zanin Piero e Fontana Massimo erano anche gli amministratori di Zanin 1895;
- l'art. 9-bis dello Statuto di Distilleria Zanin era riconducibile ai c.d. diritti particolari dei soci di cui all'art. 2468, terzo comma, c.c. e in forza di tale clausola i soci Zanin Piero e





Fontana Massimo con p.e.c. del 13.12.2021 comunicavano di aver quantificato gli emolumenti loro spettanti quali amministratori di Zanin 1895 in € 700.000,00 lordi per l'esercizio 2021;

- Zanin Piero e Fontana Massimo, quindi, con p.e.c. del 17.12.2021 convocavano direttamente l'assemblea dei soci di Distilleria Zanin per il giorno 29.12.2021, sostenendo che gli amministratori non avevano dato corso alla volontà da loro espressa nella p.e.c. di cui al punto precedente;
- in data 29.12.2021 si teneva l'assemblea dei soci, con la sola partecipazione di Zanin Piero e Massimo Fontana, per una quota pari al 37,5% del capitale sociale (Zanin Piero per il 25% e Fontana Massimo per il 12,5%);
- con il voto dei soci presenti l'assemblea deliberava di delegare Fontana Massimo affinché partecipasse ad una o più assemblee dei soci di Zanin 1895 aventi ad oggetto la determinazione del compenso complessivo del compenso da riconoscere per l'esercizio 2021 all'organo amministrativo di Zanin 1895 ed esprimesse il voto di Distilleria Zanin in modo da consentire che, in ossequio a quanto stabilito dai soci Zanin Piero e Fontana Massimo, gli emolumenti fossero determinati e deliberati in € 700.000,00 lordi;
- in data 30.12.2021 l'assemblea di Zanin 1895 deliberava nel senso sopra indicato, con voto favorevole di Distilleria Zanin espresso da Fontana Massimo;
- la sig.ra Pegoraro Rina - usufruttuaria di parte delle quote di Distilleria Zanin dei soci Zanin Alessandra, Zanin Rino e Zanin Piero - impugnava avanti la Camera Arbitrale di Vicenza sia la decisione dei soci Fontana Massimo e Zanin Piero del 13.12.2021 sia la delibera dell'assemblea di Distilleria Zanin del 29.12.2021 e adiva altresì questo Tribunale al fine di ottenerne la sospensione degli effetti;
- con decreto *inaudita altera parte* del 18.3.2022 poi confermato dall'ordinanza del 21.4.2022 questo Tribunale sospendeva esclusivamente l'efficacia esecutiva della delibera dell'assemblea di Distilleria Zanin del 29.12.2021 limitatamente alla delega a Fontana Massimo a partecipare in nome e per conto di Distilleria Zanin all'assemblea di Zanin 1895 avente ad oggetto la determinazione del compenso degli amministratori di Zanin 1895, osservando che tale statuizione costituiva una deroga all'art. 9-*bis* dello Statuto di Distillerie Zanin, che riconosceva tale potere ai legali rappresentanti di quest'ultima e dunque avrebbe dovuto essere approvata con il *quorum* costitutivo e deliberativo previsto dall'art. 9 dello Statuto di Distillerie Zanin, ossia con il voto





- favorevole di più della metà del capitale sociale, mentre era stata approvata con il *quorum* del 37,5%;
- per converso, non era disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione dei soci Fontana Massimo e Zanin Piero del 13.12.2021, in considerazione del fatto che la riserva a tali soci del diritto particolare di nominare anche se stessi quali amministratori delle società controllate e di determinarne gli emolumenti implicava che tali materie fossero sottratte alle decisioni dei soci *ex art.* 2479 c.c. e dunque: a) le doglianze dedotte in punto convocazione degli altri soci, forma della decisione, conflitto di interessi, inesistente comunicazione della decisione non erano pertinenti; b) la problematica dell'esercizio abusivo del diritto particolare, pur essendo in astratto pertinente, vedeva come legittimati passivi esclusivamente Zanin Piero e Fontana Massimo e non Distilleria Zanin, giacché la determinazione del compenso degli amministratori avveniva in virtù di una dichiarazione di volontà dei predetti soci e non doveva essere recepita da una decisione dei soci;
 - con lodo del 27.3.2023 la Camera Arbitrale di Vicenza pronunciava l'invalidità sia della decisione dei soci Fontana Massimo e Zanin Piero del 13.12.2021 sia della delibera dell'assemblea di Distilleria Zanin del 29.12.2021, rispettivamente per la contrarietà a buona fede conseguente alla sproporzione degli emolumenti rispetto a quelli di amministratori di società operanti nello stesso settore di Zanin 1895 e per la mancanza del *quorum* costitutivo e deliberativo previsto dall'art. 9 dello Statuto di Distillerie Zanin;
 - poco prima della conclusione del procedimento arbitrale, i soci Fontana Massimo e Zanin Piero con p.e.c. del 24.2.2023 comunicavano di aver deciso che il compenso lordo da riconoscere agli amministratori di Zanin 1895 per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 sarebbe stato pari ad € 700.000,00 e che per gli esercizi 2023 e 2024 sarebbe stato corrisposto in rate trimestrali a decorrere dal 31.3.2023;
 - tale decisione veniva impugnata dalla Pegoraro con domanda di arbitrato avanti alla Camera Arbitrale di Vicenza;
 - in data 3.3.2023, a sua insaputa, si teneva una riunione del Consiglio di Amministrazione della Zanin 1895, alla presenza di Zanin Piero, Fontana Massimo e dei membri del Collegio Sindacale, e gli amministratori dichiaravano di recepire la loro determinazione assunta ai sensi dell'art. 9-*bis* dello Statuto di Distilleria Zanin in merito alla quantificazione degli emolumenti;





- in quella sede, il Presidente del Collegio Sindacale rappresentava che l'unico organo deputato a riconoscere il compenso dell'organo amministrativo di Zanin 1895 era l'assemblea dei soci e invitava il Presidente del Consiglio di Amministrazione a convocare l'organo assembleare;
- il rappresentante di Zanin Piero sosteneva che l'assemblea dei soci poteva già dirsi riunita in forma totalitaria stante la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, dell'intero Collegio Sindacale e di Zanin Piero e Fontana Massimo, quali soci di Distilleria Zanin muniti del diritto particolare di determinare gli emolumenti degli amministratori, ma il Collegio Sindacale riusciva a fermare tale tentativo di ritenere validamente costituita l'assemblea;
- essa riceveva in data 6.3.2023 la convocazione dell'assemblea di Zanin 1895 per il giorno 15.3.2023 con all'ordine del giorno la determinazione del compenso dell'organo amministrativo di Zanin 1895 con recepimento della precedente decisione dei soci Zanin Piero e Fontana Massimo;
- l'assemblea del 15.3.2023, tuttavia, andava deserta, perché partecipavano esclusivamente gli amministratori, anche quali soci di Distilleria Zanin rappresentati dai rispettivi delegati, e i membri del Collegio Sindacale;
- in data 3.4.2023 si teneva l'assemblea di Zanin 1895 sempre per la determinazione degli emolumenti dell'organo amministrativo di quest'ultima con recepimento della precedente decisione dei soci Zanin Piero e Fontana Massimo, con la partecipazione di questi, anche quali soci di Distilleria Zanin rappresentati dai rispettivi delegati, dei membri del Collegio Sindacale e di Distilleria Zanin, rappresentata dal proprio difensore;
- essa, a mezzo del proprio difensore, esprimeva voto contrario, evidenziando che la decisione sui compensi era manifestamente irragionevole ed era stata assunta in violazione dei principi di correttezza e buona fede, tenuto conto anche dell'esito del procedimento arbitrale instaurato contro la decisione di Zanin Piero e Fontana Massimo del 13.12.2021 e della delibera dell'assemblea di Distilleria Zanin del 29.12.2021, che appunto aveva accertato la sproporzione di tali emolumenti;
- nonostante l'unico soggetto deputato ad esprimere la posizione di Distilleria Zanin fosse il legale rappresentante di quest'ultima e quindi il difensore da lei delegato, veniva comunque ritenuta sufficiente la volontà espressa dai soci Zanin Piero e Massimo Fontana





- e veniva verbalizzato che l'assemblea aveva approvato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 un compenso per gli amministratori pari ad € 700.000,00;
- a seguito di istanza *ex art.* 2476, secondo comma, c.c. essa apprendeva sia dell'esistenza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 3.3.2023 sia che la posizione contraria espressa nell'assemblea del 3.4.2023 e ribadita in una p.e.c. inviata il giorno successivo dal suo difensore non era stata adeguatamente recepita nel verbale dell'assemblea;
 - con atto depositato presso la Camera Arbitrale di Vicenza e notificato a Zanin 1895 essa impugnava la delibera del Consiglio di Amministrazione di Zanin 1895 del 3.3.2023 e le delibere dell'assemblea di Zanin 1895 del 3.4.2023 e, per quanto occorreva, del 30.12.2021;
 - la delibera dell'assemblea del 3.4.2023 doveva ritenersi inesistente e/o invalida perché erano stati presi in considerazione i soli voti espressi da Zanin Piero e Massimo Fontana, che però non erano soci di Zanin 1895 e non erano legittimati ad esprimere alcun voto in quell'adunanza, nemmeno ai sensi dell'art. 9-*bis* di Distilleria Zanin, che prevedeva che l'attuazione della volontà manifestata dai soci spettasse esclusivamente ai legali rappresentanti di Distilleria Zanin;
 - l'art. 15 dello Statuto di Zanin 1895 prevedeva che la decisione sugli emolumenti degli amministratori spettasse ai soci, e dunque a Distilleria Zanin, unica socia di Zanin 1895;
 - la delibera dell'assemblea del 3.4.2023 era invalida per violazione dei principi di buona fede e correttezza, tenuto conto della sproporzione del compenso deliberato sia rispetto ai risultati dell'attività caratteristica (EBTDA in calo costante) sia con riferimento agli emolumenti degli amministratori di società che operavano nello stesso settore sia con riguardo alle attività concretamente svolta dagli amministratori, giacché l'attività commerciale di raccolta clienti di Zanin 1895 veniva effettuata con un cospicuo numero di agenti e il fatturato della società derivava principalmente dall'attività di questi ultimi;
 - la violazione di principi di correttezza e buona fede era confermata dal fatto che Fontana Massimo e Zanin Piero si erano attribuiti il medesimo compenso senza attendere l'esito del procedimento arbitrale relativo agli emolumenti percepiti per l'esercizio 2021 e che per gli esercizi 2023 e 2024 i compensi erano stati determinati senza indicare se e su quali presupposti fosse prevedibile uno sviluppo di Zanin 1895 tale da giustificare emolumenti così elevati;





- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3.3.2023 – conosciuta soltanto in data 31.5.2023, quando era stato dato riscontro ad un’istanza ex art. 2476, secondo comma, c.c., doveva ritenersi inesistente e/o invalida per incompetenza, giacché l’art. 15 dello Statuto di Zanin 1895 riservava alla competenza decisoria dei soci le decisioni aventi ad oggetto il compenso degli amministratori;
- la delibera dell’assemblea del 30.12.2021 era affetta da invalidità derivata, in considerazione dell’invalidità della delibera dell’assemblea di Distilleria Zanin del 29.12.2021 acclarata dal lodo arbitrale del 27.3.2023;
- sussistevano i presupposti per ottenere la sospensione degli effetti della delibera dell’assemblea del 3.4.2023 e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 3.3.2023, inesistenti e/o invalide per i motivi sopra esposti, giacché gli amministratori di Zanin 1895 avevano dato attuazione a tali delibere prelevando le rate degli emolumenti loro riconosciuti e ciò poteva aggravare la situazione finanziaria e patrimoniale di Zanin 1895, che già aveva visto dimezzarsi l’EBTDA perché costretta ad accordare compensi sempre più abnormi ai suoi amministratori, con ogni conseguenza in punto di remuneratività della partecipazione di Distilleria Zanin;
- Zanin 1895, per converso, non subiva alcun pregiudizio dalla sospensione delle delibere, come già acclarato da questo Tribunale in occasione dell’impugnazione delle precedenti delibere;
- essa, comunque, aveva depositato ricorso ex art. 2476, comma terzo, c.c. per la revoca degli amministratori di Zanin 1895.

Insisteva, pertanto, affinché, previa nomina del curatore speciale per Zanin 1895, fossero immediatamente sospesa l’esecuzione delle delibere dell’assemblea del 3.4.2023 e del Consiglio di Amministrazione del 3.3.2023.

Con decreto del 27.6.2023 veniva rigettata sia l’istanza di sospensione *inaudita altera parte*, sia l’istanza di nomina di un curatore speciale.

Zanin 1895 si costituiva in giudizio, osservando che:

- ai sensi dell’art. 9-*bis* dello Statuto di Distilleria Zanin i soci Fontana Massimo e Zanin Piero avrebbero potuto nominare l’organo amministrativo di Zanin 1895 e stabilirne il compenso in via diretta, ossia in modo extra-assembleare, senza decisione dei soci e anche a nome di Distilleria Zanin, in deroga alle ordinarie regole deliberative societarie;





- era, tuttavia, mancato un coordinamento semantico tra lo Statuto di Distilleria Zanin e lo Statuto di Zanin 1895, il quale – pur a fronte dei diritti particolari riservati dall’art. 9-*bis* dello Statuto di Distilleria Zanin ai soci Fontana Massimo e Zanin Piero – prevedeva in modo ordinario che le decisioni dei soci dovessero essere assunte con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale;
- fino al 2021 gli organi di Distilleria Zanin e Zanin 1895 si erano sempre determinati in modo tale da garantire a Fontana Massimo e a Zanin Piero di assumere direttamente le decisioni a loro riservate dall’art. 9-*bis* dello Statuto di Distilleria Zanin, consentendo loro di votare direttamente come unici legittimati in proprio ma anche in nome e per conto di Distilleria Zanin nell’assemblea di Zanin 1895;
- ciò aveva dato vita ad una consolidata e mai contestata prassi societaria, che si era legittimamente ripetuta in occasione dell’assemblea del 3.4.2023, come si poteva evincere dai verbali delle assemblee di Zanin 1895 del 27.12.2016, del 19.12.2017, del 3.12.2018, del 4.12.2019 e del 3.12.2020, in cui appunto Fontana Massimo e Zanin Piero, quali soci di Distilleria Zanin, avevano direttamente assunto all’unanimità la delibera di determinazione del compenso degli amministratori, escluso qualsivoglia voto di Distilleria Zanin;
- la delibera di Distilleria Zanin del 29.12.2021 aveva delegato Fontana Massimo ad esprimere il voto nell’assemblea di Zanin 1895 relativamente al compenso degli amministratori di quest’ultima perché nell’assemblea di Zanin 1895 del 13.12.2021 fissata per gli emolumenti dell’organo amministrativo nessuno si era presentato per Distilleria Zanin mentre nella successiva assemblea di Zanin 1895 del 16.12.2021, fissata per il medesimo incumbente, il rappresentante di Distilleria Zanin si era astenuto, cosicché era divenuto chiaro che gli altri soci di Distilleria Zanin e gli amministratori di quest’ultima non avessero la minima intenzione di rispettare quanto statuito dai soci Fontana Massimo e Zanin Piero nell’esercizio dei propri diritti particolari, peraltro senza dare spiegazioni in merito a tale atteggiamento ostativo;
- l’art. 9-*bis* dello Statuto di Distilleria Zanin escludeva il diritto di voto degli altri soci sulle materie oggetto dei diritti particolari di cui alla medesima clausola, per cui qualsiasi assemblea di Distilleria Zanin chiamata a discutere di tali argomenti non avrebbe dovuto tener conto ai fini dei *quorum* delle quote sociali facenti capo a soggetti diversi da Fontana Massimo e Zanin Piero;





- questo Tribunale, dunque, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di sospensione formulata dalla Pegoraro in relazione alla delibera dell'assemblea di Distilleria Zanin del 29.12.2021, giacché la Pegoraro medesima non era legittimata ad esercitare il diritto di voto in tale sede e dunque non poteva nemmeno impugnare la relativa delibera;
- il lodo del 27.3.2023 doveva ritenersi nullo e/o inesistente sia perché avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione attiva della Pegoraro sia perché emesso in violazione del contraddittorio, essendo stato emesso senza la partecipazione di Fontana Massimo e Zanin Pietro, che avrebbero dovuto prendere parte al procedimento arbitrale quantomeno a titolo di litisconsorti necessari perché era stata messa in discussione la legittimità di una determinazione riconducibile all'esercizio di un loro diritto particolare;
- il lodo, comunque, non era ad essa opponibile, facendo stato esclusivamente tra le parti, analogamente ai principi affermati dall'art. 2909 c.c. con riferimento alle sentenze;
- la decisione del 24.2.2023 dei soci Fontana Massimo e Zanin Piero doveva ritenersi pienamente legittima sia sul piano formale in quanto essi erano gli unici legittimati a deliberare e a decidere sul compenso da attribuire agli amministratori di Zanin 1895 sia sul piano sostanziale perché i compensi dovevano ritenersi congrui;
- in data 3.3.2023 il Consiglio di Amministrazione non aveva assunto decisioni in ambito riservato alla competenza dei soci, ma si era limitato a recepire la determinazione assunta da Distilleria Zanin e, per conto della stessa, dai soci Fontana Massimo e Zanin Piero;
- in occasione di tale adunanza il Collegio Sindacale aveva riconosciuto la legittimazione dei soli soci Fontana Massimo e Zanin Piero a deliberare e a votare in merito agli argomenti di cui all'ordine del giorno e si era limitato a segnalare che la sede propria fosse quella assembleare, che peraltro avrebbe già potuto deliberare;
- all'assemblea di Zanin 1895 convocata per il 15.3.2023 non si era presentato nessuno per Distilleria Zanin, il cui comportamento si sostanziava pertanto in un atto emulativo;
- alla successiva assemblea del 3.4.2023, conformemente alla pluriennale prassi societaria, Fontana Massimo e Zanin Piero, in proprio e per conto di Distilleria Zanin, avevano votato favorevolmente relativamente all'attribuzione agli amministratori di emolumenti pari ad € 700.000,00 e tanto doveva ritenersi sufficiente, giacché essi erano gli unici soggetti legittimati ad esprimersi per conto di Distilleria Zanin;





- in ogni caso, la posizione dissenziente della delegata della ricorrente era stata puntualmente verbalizzata;
- il ricorso doveva ritenersi inammissibile per difetto di residualità, essendo stato predisposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. quando in realtà vi era uno strumento tipico per la sospensione delle delibere consiliari e assembleari ritenute invalide, ossia il ricorso ex artt. 2388, 2378 e 2479-ter c.c.;
- in ogni caso, alla luce di quanto sopra esposto in merito alla legittimazione esclusiva di Fontana Massimo e Zanin Pietro ad assumere qualsivoglia decisione in merito alla nomina e al compenso degli amministratori di Zanin 1895, anche per conto di Distilleria Zanin, e ad assumere anche direttamente le iniziative necessarie a dare attuazione alla propria determinazione doveva ritenersi insussistente il requisito del *fumus boni juris* con riferimento al primo motivo di impugnazione della delibera assembleare del 3.4.2023, essendo tali soggetti legittimati a partecipare e a votare alle assemblee di Zanin 1895 sugli argomenti relativi al loro diritto particolare;
- anche il secondo motivo d'impugnazione della delibera assembleare del 3.4.2023 doveva ritenersi infondato, giacché i compensi deliberati erano assolutamente congrui sotto ogni profilo, come dimostrato dall'analisi di congruità resa da Deloitte StP s.r.l. il 3.7.2023;
- Distilleria Zanin era carente di legittimazione attiva rispetto all'impugnazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 3.3.2023, giacché le delibere dell'organo amministrativo possono essere impugnate dai soci soltanto laddove arrechino loro un danno immediato, concreto e diretto, ma non anche quando siano direttamente lesive del patrimonio sociale e solo indirettamente dei diritti dei singoli soci;
- la ricorrente non aveva, comunque, né allegato né provato la lesione di un suo diritto, non essendo sufficiente la mera contrarietà alla legge o allo statuto della delibera dell'organo amministrativo;
- non era sufficiente invocare né la lesione delle prerogative previste dall'art. 15 dello Statuto di Zanin 1895 perché il Consiglio di Amministrazione si era limitato a recepire le determinazioni che Fontana Massimo e Zanin Pietro avevano assunto in data 24.2.2023 ai sensi dell'art. 9-bis dello Statuto di Distilleria Zanin senza sovrapporsi alla ricorrente né il pericolo di una frustrazione del valore della partecipazione sociale giacché si tratterebbe di un danno riflesso, insufficiente a legittimare il socio ad impugnare la delibera del Consiglio di Amministrazione;





- l'impugnazione della delibera consiliare del 3.3.2023 doveva ritenersi comunque tardiva in quanto presentata soltanto in data 26.6.2023 e quindi oltre il termine di novanta giorni dalla deliberazione previsto dall'art. 2388 c.c.;
- in ogni caso la delibera consiliare del 3.3.2023 non poteva essere oggetto di un provvedimento di natura sospensiva, in quanto era priva di efficacia esecutiva e aveva trovato seguito e conferma nella successiva delibera assembleare del 3.4.2023;
- la delibera del 3.3.2023, comunque, era coerente sia con lo Statuto di Distilleria Zanin sia con lo Statuto di Zanin 1895, giacché l'organo amministrativo si era limitato a recepire la decisione assunta per conto di Distilleria Zanin dai soci Fontana Massimo e Zanin Piero, che - come detto sopra - erano gli unici soggetti legittimati ad assumere direttamente e in via extra-assembleare ogni determinazione in merito agli emolumenti degli amministratori di Zanin 1895;
- con ordinanza comunicata in data 17.7.2023 questo Tribunale aveva revocato Fontana Massimo e Zanin Piero dalla carica di amministratori di Zanin 1895 e ciò faceva venir meno il requisito del *periculum in mora*, giacché essi non potevano più percepire alcun compenso;
- sotto altro profilo, in merito alla sua situazione finanziaria: a) il bilancio di esercizio al 31.12.2022 evidenziava ricavi per € 20.520.405 ed un EBITDA pari ad € 1.358.021,00, che teneva già conto dell'emolumento degli amministratori per l'esercizio 2022; b) gli affidamenti accordati da gennaio 2023 a maggio 2023 erano stabili, e così anche quelli per gli esercizi 2021 e 2022; c) la conduzione del *business* ordinario non generava alcuna tensione finanziaria, giacché l'ammontare dei debiti scaduti al 30.6.2023 da oltre novanta giorni era pari ad € 21.385,81.

Concludeva chiedendo che le istanze di sospensione proposte dalla ricorrente venissero dichiarate inammissibili e/o rigettate, secondo la migliore formula.

Preliminarmente, rispetto all'istanza di nomina di un curatore speciale a Zanin 1895 va ribadito quanto già esposto nel decreto del 26.6.2023 in merito al fatto che *"non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, in cui il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società, in persona di chi ne abbia la rappresentanza legale; né è fondata una valutazione*





di conflitto di interessi in capo all'amministratore, solo in quanto la deliberazione assembleare abbia ad oggetto profili di pertinenza dello stesso organo gestorio (come per l'approvazione del bilancio sociale d'esercizio che l'organo amministrativo abbia come per legge redatto, o per la deliberazione di determinazione dei compensi dell'organo gestorio ex art. 2389 c.c. o per la delibera di autorizzazione al compimento di un atto gestorio ex art. 2364 c.c., comma 1, n. 5, etc.), posto che ravvisarvi un'immanente situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale alla società in tutte o quasi tutte le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari o consiliari, con l'effetto discorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale alla società ex art. 78 c.p.c., l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa" (cfr. Cass. n. 38883/2021).

In secondo luogo, deve essere esaminata l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dalla resistente all'avv. Bellora.

La ricorrente sostiene che vi sarebbe una situazione di conflitto di interessi perché l'avv. Bellora sarebbe stato difensore degli amministratori Fontana Massimo e Zanin Piero nel procedimento n. 7811/2023 R.G. promosso da Distilleria Zanin per la revoca degli amministratori.

Sotto questo profilo, l'eccezione è infondata giacché può discorrersi di conflitto di interessi soltanto laddove le parti portatrici degli interessi in conflitto siano costituite nello stesso giudizio con lo stesso difensore, mentre Fontana Massimo e Zanin Piero non sono parte della controversia che si sta esaminando.

Infine, va osservato che l'intervenuta revoca degli amministratori Fontana Massimo e Zanin Piero dalla carica intervenuta per effetto dell'ordinanza di questo Tribunale emessa in data 17.7.2023 nel giudizio n. 7811/2023 R.G. non incide sulla validità della costituzione nel presente giudizio della resistente intervenuta in data 18.7.2023.

Tale costituzione, infatti, è avvenuta in forza di una procura alle liti rilasciata da Fontana Massimo al più tardi in data 13.7.2023 come si evince dal fatto che in quella data il difensore di Zanin 1895 aveva presentato istanza di visibilità nel fascicolo del presente contenzioso, allegando proprio la procura alle liti poi utilizzata per costituirsi in giudizio.

Al momento del rilascio della procura alle liti, dunque, Fontana Massimo era nell'esercizio delle sue funzioni di amministratore della resistente e tanto basta per affermare la validità





della costituzione di Zanin 1895, dovendosi ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la procura alle liti conferita al difensore dall'amministratore di una società di capitali "per ogni stato e grado della causa" è valida anche per il giudizio di appello e resta tale anche se l'amministratore dopo il rilascio del mandato e prima della proposizione dell'impugnazione sia cessato dalla carica (cfr. Cass. n. 8821/2017).

Ciò sulla base del principio secondo cui la sostituzione del titolare dell'organo che ha il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, che perde i propri effetti soltanto laddove sia revocata dal nuovo rappresentante legale (cfr., *ex multis*, Cass. n. 6292/1998, n. 11635/2001 e n. 5319/2007).

L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di residualità va respinta, giacché, a prescindere dal *nomen juris* utilizzato da Distilleria Zanin, è chiara la volontà di quest'ultima di ottenere la sospensione delle delibere impugnate in sede arbitrale, per cui si applicheranno i relativi principi affermati dagli artt. 2378, 2388 e 2479-ter c.c.: non si è, insomma, al cospetto di una fattispecie in cui il ricorrente utilizza il rimedio *ex art. 700 c.p.c.* per ovviare ad un *periculum in mora* per il quale esiste un altro rimedio cautelare previsto dall'ordinamento, ma soltanto di qualificare correttamente la domanda cautelare.

Va precisato, peraltro, che il fatto che le delibere oggetto della domanda cautelare siano state impugnate in sede arbitrale ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della resistente e che siano gli arbitri a disporre del potere di sospendere tali delibere ai sensi dell'art. 838-ter, comma quarto, c.p.c. (prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/2022 dell'art. 35, comma 5, del D. Lgs. n. 5/2003) non preclude a questo Tribunale di esaminare l'istanza di sospensione.

L'art. 818 c.p.c., dopo aver riconosciuto agli arbitri la competenza all'emissione dei provvedimenti cautelari, prevede infatti che "prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale la domanda cautelare si proponga al giudice competente ai sensi dell'art. 669-quinquies" c.p.c., ovvero al giudice che sarebbe stato competente a conoscere della causa di merito, e quindi al presente Tribunale, tenuto conto che del luogo ove ha sede di Zanin 1895.

La previsione appena richiamata è stata così modificata dal D. Lgs. n. 149/2022, che, sul punto, ha codificato il principio affermato dalla giurisprudenza per cui anche in presenza di





una clausola compromissoria il Tribunale manteneva il potere di sospendere la delibera assembleare già impugnata avanti agli arbitri con ruolo vicario e suppletivo di questi ultimi – titolari del potere di sospendere la delibera impugnata avanti a loro ai sensi delle norme sopra richiamate – laddove l’organo arbitrale non fosse stato ancora costituito oppure non avesse in concreto la possibilità di intervenire efficacemente, come accadeva nelle more tra l’avvio del procedimento di nomina dell’organo arbitrale ed il suo insediamento (cfr., *ex multis*, Trib. Torino, sez. impresa, ord. 22 aprile 2021; Trib. Palermo, sez. impresa, ord. 24 settembre 2021; Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 1° agosto 2023).

Il principio di effettività della tutela giurisdizionale e il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri interessi previsto dall’art. 24 Cost. impongono di giungere a tale conclusione, essendo evidente che il tempo necessario per costituire il collegio arbitrale non può andare a detrimento degli interessi delle parti laddove vi siano ragioni di urgenza che rendano necessario un intervento dell’organo giudicante.

Nel caso di specie la domanda arbitrale è stata depositata in data 23.6.2023 e il ricorso cautelare il giorno successivo, in un momento in cui l’organo arbitrale non era ancora stato costituito, pertanto la competenza del Tribunale poteva dirsi sussistente, anche perché la ricorrente aveva allegato ragioni d’urgenza che rendeva necessaria l’adozione di un provvedimento cautelare in tempi celeri.

Nel merito, quanto all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della resistente in data 3.3.2023, va ricordato che in tale sede l’organo amministrativo aveva “*all’unanimità* [deliberato]

1. di recepire la decisione assunta dai signori Piero Zanin e Massimo Fontana – nella loro veste di soci di Distilleria Zanin S.r.l. e nell’esercizio dei particolari diritti ai medesimi attribuiti dall’art. 9-bis del vigente statuto sociale del socio unico Distilleria Zanin S.r.l. – in merito alla quantificazione dei compensi da attribuire agli amministratori di Zanin 1895 S.r.l. per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 nell’ammontare lordo di Euro 700.000,00 (settecentomila/00), oltre l’indennità di fine mandato stabilita dall’assemblea del 15 marzo 2017 pari al 30% dell’ammontare del compenso;
2. di provvedere al pagamento dei compensi per l’esercizio 2022 entro 5 giorni lavorativi;
3. di provvedere al pagamento dei compensi per l’esercizio 2023 e 2024 in rate trimestrali a partire dal 31 marzo 2023;





4. di ripartire, per gli anni 2022, 2023 e 2024, il compenso complessivo lordo tra i componenti del Consiglio di Amministrazione come segue:

4.1. a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato signor Massimo Fontana, l'ammontare lordo di Euro 350.000= (trecentocinquanta/00), per ciascun anno, oltre alla relativa indennità di fine mandato prevista dall'assemblea del 15 marzo 2017 pari al 30% dell'ammontare del compenso;

4.2. a favore dell'Amministratore Delegato signor Piero Zanin, l'ammontare lordo di Euro 350.000,00= (trecentocinquanta/00), per ciascun anno, oltre alla relativa indennità di fine mandato prevista dall'assemblea del 15 marzo 2017 pari al 30% dell'ammontare del compenso".

L'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata da Zanin 1895 appare infondata, giacché il termine di novanta giorni previsto dall'art. 2388 c.c. - norma analogicamente applicabile, per costante giurisprudenza anche all'impugnazione delle decisioni dell'organo amministrativo delle s.r.l. - decorre dal momento in cui il socio ha avuto piena conoscenza dell'esistenza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione asseritamente lesiva del suo diritto.

Nel caso di specie la ricorrente ha allegato di aver avuto piena conoscenza dell'esistenza della delibera del 3.3.2023 soltanto in data 31.5.2023 a seguito del riscontro di un'istanza di accesso ai documenti sociali ex art. 2476, secondo comma, c.c. e a comprova della circostanza ha dimesso *sub* doc. n. 62 il messaggio p.e.c. con il quale è stata trasmessa la documentazione richiesta, tra cui anche il verbale della delibera impugnata.

La resistente non ha né allegato né comprovato alcuna circostanza da cui desumere che la ricorrente abbia avuto piena conoscenza della delibera del 3.3.2023 in data anteriore, ma fonda la sua eccezione di tardività soltanto sulla data di adozione di tale delibera, la quale, tuttavia, deve ritenersi irrilevante, giacché al Consiglio di Amministrazione del 3.3.2023 non era presente nessuno per Distilleria Zanin, se non i soci Fontana Massimo e Zanin Paolo, che però sono privi di potere di rappresentanza legale in relazione alla ricorrente.

Per converso, ad una prima sommaria valutazione appaiono invece fondate le eccezioni di inammissibilità/infondatezza sollevate da Zanin 1895 per difetto di legittimazione passiva e di efficacia esecutiva.

Nello specifico, il punto 1 della delibera del 3.3.2023 è una mera presa d'atto del contenuto della manifestazione di volontà di Fontana Massimo e Zanin Piero in merito al





compenso da riconoscere agli amministratori e sotto questo profilo non ha alcun contenuto decisorio che sia suscettibile di essere sospeso.

Ciò è confermato da un lato dal fatto che i sindaci presenti avevano correttamente rappresentato agli amministratori che il loro compenso avrebbe dovuto essere deliberato dall'assemblea della resistente e dall'altro che poi quest'ultima ha successivamente deliberato in data 3.4.2023 il compenso nella misura di € 700.000,00.

È quest'ultimo l'atto che può dirsi lesivo dell'interesse della ricorrente, che correttamente l'ha impugnata e ne ha chiesto la sospensione nella presente sede, e non la delibera del Consiglio di Amministrazione, che *in parte qua* non ha deciso alcunché.

La delibera impugnata, invece, ha un contenuto decisorio relativamente ai punti 2, 3 e 4, che stabiliscono la tempistica del pagamento di tali compensi e la ripartizione al 50% tra gli amministratori.

Nondimeno, rispetto a tali determinazioni Distilleria Zanin è priva di legittimazione attiva all'impugnazione.

L'art. 2388 c.c., invero, prevede che *"le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione [...] Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti"*.

Da ciò discende che il collegio sindacale e gli amministratori assenti e dissenzienti possano impugnare le delibere dell'organo amministrativo per la semplice non conformità alla legge o allo statuto, mentre per i soci è richiesto anche che la determinazione sia direttamente lesiva di un loro diritto (cfr. Cass. n. 28359/2020).

Non è pertanto sufficiente né la lesione del generico interesse alla legalità delle deliberazioni - altrimenti, a ben vedere, la legittimazione del socio si confonderebbe con quella più ampia del collegio sindacale e degli amministratori - né una lesione meramente indiretta o riflessa del diritto del socio a seguito di un diretto pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, ma è necessario che vi sia una diretta lesione di una posizione di diritto patrimoniale o amministrativo propria del socio (cfr. Trib. Milano, sez. impresa, ord. 29 marzo 2014, ma vedi anche Trib. Catanzaro, sez. impresa, ord. 27 aprile 2022).

Nessuna delle determinazioni di cui ai punti 2, 3 e 4, a ben vedere, lede in modo diretto un diritto della ricorrente, essendo, in ipotesi, al più immaginabile una lesione dell'interesse della resistente ad una tempistica maggiormente dilatata per la corresponsione del compenso ai





suoi amministratori o ad una diversa rateizzazione del medesimo (punti 2 e 3) e una lesione dell'interesse dei singoli amministratori nei loro rapporti reciproci relativamente alla ripartizione del compenso (punto 4).

Ad ogni buon conto, fermo quanto si è già rilevato sopra, è lecito altresì dubitare di una diretta lesione dei diritti di Distilleria Zanin anche con riferimento al punto 1, quantomeno con riguardo alla doglianza relativa all'incompetenza del Consiglio di Amministrazione a decidere i compensi degli amministratori e alla competenza dell'assemblea: ancora una volta, infatti, si è al cospetto di una lesione di una prerogativa non già della ricorrente ma dell'assemblea di Zanin 1895, a nulla rilevando, poi, che di fatto Distilleria Zanin sia l'unica socia.

Sotto questo profilo, la fattispecie in esame appare sostanzialmente affine a quella affrontata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 28359/2020, in cui il giudice di legittimità ha cassato la sentenza con la quale la Corte d'appello aveva considerato lesiva dei diritti dei soci la delibera del consiglio assunta in violazione della norma statutaria che attribuiva all'assemblea la competenza a deliberare la nomina del direttore generale, osservando che i soci non sono titolari del diritto di scelta del direttore generale, ma solo di quello di partecipare all'assemblea.

Ne consegue che l'istanza di sospensione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 3.3.2023 va rigettata.

Quanto all'istanza di sospensione della delibera dell'assemblea della resistente del 3.4.2023, la ricorrente lamenta innanzitutto che il compenso degli amministratori sarebbe stato determinato in € 700.000,00 e dunque in conformità alle determinazioni in precedenza assunte da Fontana Massimo e Zanin Piero quali soci di Distilleria Zanin nell'esercizio dei diritti particolari previsti dall'art. 9-bis dello Statuto della ricorrente nonostante il voto sfavorevole manifestato dal soggetto delegato da Distilleria Zanin.

Nello specifico, sarebbe stato ritenuto sufficiente il voto favorevole di Fontana Massimo e Zanin Piero, che però non avrebbero avuto titolo né a partecipare all'assemblea né ad esprimere il voto per conto della ricorrente.

Per valutare il *fumus boni juris* di tale doglianza si devono prendere le mosse dall'art. 10 dello Statuto della resistente, che prevede che la nomina degli amministratori e la determinazione dei relativi compensi siano di competenza dell'assemblea dei soci; ciò è





confermato dall'art. 15, che rimette ai soci, tra l'altro, il compito di determinare *"l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche"*.

La determinazione del compenso degli amministratori di Zanin 1895, dunque, doveva e deve necessariamente passare per una decisione dei soci - nel caso di specie assunta in forma assembleare - e richiedeva e richiede il voto favorevole di Distilleria Zanin, unica socia della resistente (cfr. doc. n. 2 ricorrente).

La volontà della ricorrente nell'assemblea della resistente poteva e può essere manifestata esclusivamente dal soggetto munito del potere di legale rappresentanza di Distilleria Zanin ex art. 2475-bis c.c. o da un soggetto da lui delegato, che, con specifico riferimento alla delibera assembleare oggetto di causa, era l'avv. Zordan Ester (circostanza non contestata).

Nonostante quest'ultima non avesse votato o comunque avesse espresso la propria contrarietà alla deliberazione, l'assemblea aveva comunque deciso *"di attribuire al consiglio di amministrazione di Zanin 1895 S.r.l. per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 un compenso lordo, comprensivo di contributi e ritenute, di ammontare pari ad Euro 700.000 per ciascun esercizio da versarsi quanto al compenso per gli esercizi 2023 e 2024 in rate trimestrali posticipate decorrenti dall'inizio di ciascuno di tali esercizi"* e *"di rimettere al consiglio di amministrazione di Zanin 1895 S.r.l. la ripartizione del compenso di cui sopra tra i suoi componenti"* ritenendo sufficiente la manifestazione di volontà di Zanin Piero e di Fontana Massimo di confermare la decisione di tale tenore in precedenza assunta nell'esercizio dei diritti particolari previsti dall'art. 9-bis dello Statuto della ricorrente.

Nondimeno, Zanin Piero e Fontana Massimo erano solamente soci di Distilleria Zanin e non erano muniti del potere di rappresentarla nell'assemblea di Zanin 1895 non essendo né legali rappresentanti della ricorrente né soggetti muniti di un'espressa autorizzazione *ad hoc*. La resistente invoca l'art. 9-bis dello Statuto di Distilleria Zanin e sostiene che in forza di tale disposizione Zanin Piero e Fontana Massimo potrebbero anche agire *"a nome"* della ricorrente, ma tale ricostruzione non appare condivisibile.

In primo luogo, Distilleria Zanin e Zanin 1895 sono due società che - sebbene legate da un rapporto di controllo - hanno distinta personalità giuridica e vita autonoma, cosicché ogni società è regolata dalle proprie disposizioni statutarie; ciò significa che l'art. 9-bis dello Statuto della ricorrente vale esclusivamente all'interno di Distilleria Zanin ed è inidoneo a





disciplinare le modalità di voto nell'assemblea della resistente, che invece è regolata dalle disposizioni statutarie di quest'ultima.

In secondo luogo, è la stessa formulazione dell'art. 9-bis dello Statuto della ricorrente a smentire la ricostruzione di Zanin 1895, giacché nello stesso, al settimo comma, si legge che *"i legali rappresentanti compiranno tutti gli atti (o si asterranno dal compierli) idonei ad attuare pienamente la volontà manifestata dai soci ed, in particolare, dai soci Fontana Massimo e Zanin Piero"*.

Ciò significa che le determinazioni dei soci Fontana Massimo e Zanin Piero relativamente alla nomina e al compenso degli amministratori delle controllate di Distilleria Zanin devono essere "esternate" nelle controllate e, più in generale, nel traffico giuridico attraverso l'operato dei legali rappresentanti di Distilleria Zanin, che, sotto questo profilo, dunque mantengono integre le loro prerogative.

In nessuna parte dell'art. 9-bis, invero, si rinviene l'attribuzione ai soci Fontana Massimo e Zanin Piero del potere di agire in nome e per conto della ricorrente e di impegnare la stessa relativamente alla nomina degli amministratori delle controllate, con deroga ai poteri di legale rappresentanza attribuiti agli amministratori di Distilleria Zanin, ma, anzi, la lettera della stessa clausola fa salvi e conferma i poteri di questi ultimi.

In altri termini, per quanto concerne la nomina e al compenso degli amministratori delle controllate della ricorrente è necessario distinguere il profilo interno, ossia la formazione della volontà di Distilleria Zanin sulla tematica, dal profilo esterno, ossia la manifestazione della volontà della ricorrente all'interno delle controllate e, più in generale, nel traffico giuridico.

L'art. 9-bis dello Statuto di Distilleria Zanin è idoneo ad incidere esclusivamente in relazione al profilo interno e dunque al processo decisionale perché attribuisce ogni decisione esclusivamente a Zanin Piero e a Fontana Massimo quale diritto particolare ex art. 2468, terzo comma, c.c., mentre non modifica alcunché con riferimento al profilo esterno, che resta disciplinato dalle ordinarie norme sulla rappresentanza dell'ente.

Il fatto, poi, che fino al 2021 si ritenesse sufficiente la manifestazione di volontà di Zanin Piero e Fontana Massimo all'interno dell'assemblea della resistente anche per conto della ricorrente è circostanza che deve ritenersi irrilevante al fine del decidere, in quanto inidonea ad incidere sulle chiare disposizioni statutarie sopra riportate.





Infine, non è nemmeno dirimente l'assunto secondo cui gli amministratori di Distilleria Zanin avrebbero mantenuto un atteggiamento ostativo in relazione all'attuazione della volontà manifestata da Zanin Piero e Fontana Massimo non partecipando o astenendosi o votando contro alle assemblee di Zanin 1895.

Al di là del fatto che tale doglianza non dovrebbe essere avanzata dalla resistente ma da Zanin Piero e Fontana Massimo, è sufficiente osservare da un lato che non vi era alcuna norma che autorizzava questi ultimi ad agire direttamente per la soddisfazione del loro interesse e ad agire in via sostitutiva rispetto agli amministratori della ricorrente, attribuendosi il potere di manifestare la volontà della ricorrente in seno alle assemblee di Zanin 1895 e dall'altro che i soci avrebbero comunque potuto e dovuto tutelarsi con i rimedi previsti dall'ordinamento.

Ne consegue che il primo motivo di censura della delibera del 3.4.2023 appare assistito da sufficiente *fumus boni juris*, ed essendo idoneo a travolgere tutto quanto deliberato in tale sede non è necessario esaminare la seconda doglianza di Distilleria Zanin, che invece attiene alla sproporzione del compenso e alla contrarietà a buona fede delle decisioni assunte e del voto espresso da Zanin Piero e Fontana Massimo.

Passando al *periculum in mora*, discutendosi della sospensione di una delibera assembleare occorre comparare il pregiudizio che sarebbe patito da socio in caso di mancata adozione della misura cautelare con quello che invece sarebbe subito dalla società per l'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione, come richiesto dal combinato disposto degli artt. 2479-ter e 2378 c.c..

Sotto tale profilo, è sufficiente osservare che la sospensione della delibera non arrecherebbe alcun danno alla resistente, ma anzi sarebbe vantaggiosa per quest'ultima, giacché le eviterebbe un esborso deliberato da soggetti che, come si è detto sopra, non erano legittimati e comunque la cui proporzionalità può dirsi, allo stato, quantomeno dubbia alla luce dei contrapposti elementi allegati dalle parti.

In assenza di un reale danno per Zanin 1895, si ritiene di poter dare prevalenza all'interesse del socio Distilleria Zanin alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e di conseguenza del valore della sua partecipazione e che pertanto sussista anche il requisito del *periculum in mora*.

L'intervenuta rimozione degli amministratori della resistente da parte di questo Tribunale con l'ordinanza del 17.7.2023 resa nel giudizio n. 7811/2023 R.G. è circostanza che a tal fine





non può ritenersi dirimente, giacché tale provvedimento ha natura meramente cautelare e quando la causa era stata trattenuta in riserva era ancora pendente il termine per la proposizione del reclamo, per cui non si era nemmeno al cospetto di una decisione di primo grado sufficientemente "stabilizzata".

Ne consegue che, in accoglimento dell'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, va sospesa l'efficacia esecutiva della delibera dell'assemblea della resistente del 3.4.2023.

Tenuto conto dell'esito della lite e del fatto che è stata accolta soltanto l'istanza di sospensione della delibera assembleare e non anche quella della delibera consiliare, si ritiene che le spese di lite debbano essere poste per il 50% a carico di Zanin 1895 e compensate per la restante frazione.

I compensi vengono liquidati facendo applicazione di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile, complessità media, senza riconoscimento della fase istruttoria, in quanto assente, e moderando in misura prossima ai minimi compensi per la fase decisionale, giacché l'attività difensiva si è esaurita in un'unica udienza.

In assenza di nota spese, le anticipazioni vengono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa.

P.Q.M.

ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta,

- sospende le delibere assunte dall'assemblea di Zanin 1895 s.r.l. in data 3.4.2023;
- rigetta l'istanza di sospensione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di Zanin 1895 s.r.l. in data 3.3.2023;
- condanna Zanin 1895 s.r.l. a rifondere a Distilleria Zanin s.r.l. la quota del 50% delle spese di lite, che si liquidano nell'intero in € 3.750,00 per compensi, € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge, e che si compensano per la restante quota del 50%.

Si comunichi.

Venezia, 25 settembre 2023

Il Giudice
dott. Fabio Doro

